



Comune di Roccavaldina

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di chiosco
- Art. 3 – Localizzazione
- Art. 4 – Concessione delle aree
- Art. 5 – Modalità di assegnazione delle aree
- Art. 6 – Caratteristiche e dimensioni dei chioschi
- Art. 7 – Convenzione
- Art. 8 – Durata della concessione e prescrizioni
- Art. 9 – Canone di Concessione
- Art. 10 – Inizio attività
- Art. 11 – Obblighi e Responsabilità del concessionario
- Art. 12 – Diritti del Comune
- Art. 13 – Sospensione e revoca della concessione
- Art. 14 – consegna a fine contratto
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Norme Finali
- Art. 17 – Entrata in vigore
- Art. 18 – Rinvio dinamico

Allegato A – Caratteristiche dei chioschi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione/assegnazione di aree pubbliche, di proprietà del Comune di Roccavaldina, per l'installazione di chioschi per l'esercizio delle seguenti attività: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari confezionati, vendita di piante, frutta ed altri generi merceologici.

Art. 2 – Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di contenute dimensioni (max 16 mq), in genere prefabbricato, destinato alla vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Localizzazione

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno. Se non aggiornato si deve intendere confermato ad ogni effetto.

Art. 4 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree è rilasciata dal Responsabile del servizio competente ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri comunque previsti.
2. L'assegnazione delle aree sarà effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito bando pubblico.
3. L'atto di concessione prevede l'esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile in dipendenza della stessa concessione.

Art. 5 – Modalità per l'assegnazione delle aree

1. L'assegnazione delle aree avverrà secondo le graduatorie definite a seguito di bando pubblico.
2. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione.
3. Sono ammessi a partecipare alle procedura di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi, le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a. non siano debitori nei confronti dell'Ente;
 - b. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - c. non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - d. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - e. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti soggettivi, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 6 – Caratteristiche e dimensioni dei chioschi

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e/o altro (fiori, piante, frutta, articoli di artigianato) installata su suolo pubblico, ove la vendita e la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico.
2. Nell'Allegato A sono fissate le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul territorio comunale.
3. Il concessionario assume a suo completo carico l'onere relativo alla costruzione del chiosco. Il concessionario assume altresì l'onere di avanzare, alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi, le necessarie istanze volte al rilascio dei provvedimenti o titoli autorizzativi a atti di assenso comunque denominati, sia per la costruzione che per l'esercizio dell'attività commerciale.
4. I chioschi dovranno:
 - a. essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
 - b. rispettare le vigenti normative igienico-sanitarie con riferimento alla tipologia di esercizio di attività che verrà svolta all'interno del chiosco;

- c. avere superficie complessiva massima di mq 16,00 (sedici), inclusi i servizi igienici ad uso esclusivo del personale, spogliatoi ecc., nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie che l'Autorità sanitaria competente stabilirà di prescrivere.
- d. avere altezza massima, misurata tra il piano di calpestio ed il colmo delle coperture, di mt. 4,00;
- e. avere altezza interna netta di mt. 2,70;
- f. avere copertura piano o a padiglione con inclinazione della falda non superiore al 35°;
- g. avere al proprio interno eventuali impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.);
- h. prevedere i seguenti allacciamenti minimi:
 - alla rete acquedotto
 - alla rete fognaria;
 - alla rete elettrica;

Tutti gli oneri necessari per l'allaccio alle reti pubbliche sono a carico del Concessionario.

Art. 7 – Convenzione

1. I rapporti tra il Comune ed il Concessionario sono regolati da apposita convenzione.

Art. 8 – Durata della concessione e prescrizioni

1. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi (o da destinare all'installazione di strutture precarie) è stabilita in massimo sei (6) anni, con possibilità di rinnovo, per una sola volta, per ulteriori 6 anni. L'eventuale rinuncia alla concessione, prima del decorso periodo dei sei (6) anni, non darà luogo ad alcuna forma di rimborso o indennizzo.
2. La concessione non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il subentro nella medesima attività sempre nel rispetto del possesso dei requisiti.
3. In caso di decesso del Concessionario, è facoltà del Comune rilasciare una nuova concessione al coniuge o ai parenti entro il secondo grado; in tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova concessione sarà rilasciata previa stipula di una nuova convenzione e non potrà superare la durata della concessione per la quale si subentra a seguito del decesso dell'originario concessionario.

Art. 9 – Canone di concessione

1. Il Canone di concessione è definito su base annua.
2. Il canone di concessione delle aree di proprietà comunale sarà reso noto nel relativo bando e verrà versato anticipatamente dal Concessionario per ogni anno, pena la decadenza della concessione.
3. Il Concessionario è tenuto al pagamento della TARI; quest'ultima deve essere versata all'Ente contestualmente al versamento del canone di concessione.

Art. 10 – Inizio attività

1. Il richiedente, dopo l'aggiudicazione concorsuale, avrà 6 (sei) mesi di tempo per ottenere la concessione di area pubblica stipulando la convenzione.
2. Entro il medesimo periodo dovrà munirsi di titolo abilitativo per la posa e il progetto del chiosco e presentare al competente Suap istanza per esercitare l'attività, oltre a munirsi di tutte le autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.
3. L'attività commerciale dovrà esser intrapresa entro mesi 6 (sei) dall'ottenimento del titolo abilitativo per la posa ed il progetto del chiosco, pena la decadenza del titolo stesso. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi, per una sola volta, una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 11 - Obblighi e Responsabilità del concessionario

1. L'area oggetto della concessione dovrà essere mantenuta e riconsegnata nello stato in cui viene consegnata.
2. Il concessionario dell'area pubblica provvede alla manutenzione e al decoro dell'area assegnata su cui insiste il chiosco e/o struttura precaria, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri.
3. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre ostensibili agli agenti di polizia e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il concedente e/o verso terzi dei danni causati per sua colpa o negligenza o imperizia e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Diritti del Comune

1. Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco, il Comune ha pieno e incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13 – Sospensione e revoca della concessione

1. Il comune può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità la concessione senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. La concessione e conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata, con obbligo di rimozione del manufatto, nei seguenti casi:
 - a. omessa manutenzione del chiosco o uso improprio dell'area concessa, tale che la stessa risulti disordinata o degradata, pericolosa per la pubblica incolumità, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato;
 - b. uso improprio e/o difforme della struttura rispetto a quello autorizzato;
 - c. mancato pagamento del canone concessorio, anche per una sola annualità;
 - d. per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5;
 - e. nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - f. sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno (eventuali deroghe potranno essere concesse per gravi e comprovati motivi e per una sola volta)
 - g. quando l'assegnatario perda i requisiti di professionalità di cui all'attività di riferimento;
 - h. nel caso di perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010
 - i. nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

Art. 14 – Consegna a fine contratto

1. Il Concessionario provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione o dalla revoca della stessa a rimuovere il chiosco a propria cura e spese e a riconsegnare il suolo libero, ripristinando lo stato del luogo anteriormente all'installazione del manufatto.

Art. 15 - Sanzioni

1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in essere previste.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, secondo quanto disposto dal presente atto sono punibili con revoca dell'autorizzazione.
3. L'occupazione abusiva degli spazi e/o aree pubbliche comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b. lo Statuto comunale;
 - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

2. Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 18 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

CHIOSCHI

Indicazioni generali

PRESCRIZIONI TECNICHE

I chioschi sono da realizzare a pianta rettangolare, quadrangolare, esagonale o ottagonale, a struttura coperta e delimitata da pareti.

La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

I chioschi non possono avere superficie convenzionale superiore a mq 16,00, compreso il servizio igienico per l'operatore.

L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a m. 2,70. Mentre l'altezza massima esterna, al colmo della copertura, nel caso di copertura a falde, non deve essere superiore a m. 4,00.

E' consentito un oggetto della copertura di profondità non superiore a m. 1,20 sul fronte principale e a 0,90 sugli altri fronti, con altezza libera dal piano di calpestio del marciapiedi o area esterna pubblica non inferiore a 2,40.

La struttura del manufatto è da eseguire in legno, ghisa, ferro, con esclusione dell'alluminio anodizzato, facilmente smontabile ed amovibile.

Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici esistenti.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni comunali esistenti.

Tutti i materiali adoperati dovranno ottemperare la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

È vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizione occupazioni di qualsiasi altro genere, atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica stradale

Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco.

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo, fra le possibilità offerte, quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza dello specifico funzionamento e del corretto inserimento del manufatto.

Per ogni particolare ambito urbano, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente Regolamento. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concerne la soluzione formale, le dimensioni, i materiali e le coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in modo da personalizzare ogni intervento in piena autonomia con gli elementi architettonici e paesaggistici del contesto di riferimento.

Qualità del manufatto.

Per rispondere al principio di qualità che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne dello stesso non debbono apparire elementi che ne interrompano la continuità, arrecando disturbo visivo; a tal fine, elementi di collegamento quali dadi, viti o altro non dovranno apparire sulle superfici esterne del chiosco.

Gli eventuali impianti di aerazione e di condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature di servizio alla struttura, dovranno essere opportunamente inseriti e protetti in modo tale da non arrecare danni sia sotto il profilo della sicurezza che di quello estetico.

Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e, comunque, l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di relativa autorizzazione; alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare i sistemi adottati già in sede di presentazione del titolo abilitativo (tipicamente SCIA), compresa la descrizione dei criteri di cui si prevede l'adozione. Per rispondere all'esigenza di qualità sopra citata, sul Progetto e/o nella Relazione Tecnica, dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Forma e materiali.

Il chiosco è da realizzare con rigore formale, essenzialità nelle linee e forme geometriche; le superfici dovranno essere prive di sovrapposizioni.

Tutti i materiali adoperati dovranno ottemperare la legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Distanze.

Non è ammessa la collocazione di chioschi ancorati alle pareti di edifici esistenti.

L'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare la funzionalità della viabilità pedonale, non dovrà ostruire la visibilità per il traffico veicolare e la segnaletica.

Tetto.

Le falde del tetto avranno una pendenza massima del 35% ed eventuale manto di copertura in tegole tipo coppo siciliano. L'aggetto max di m. 0,90 e fino a m. 1,20 per il fronte principale sarà rifinito da una fascia verticale che ospiterà la conca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto.

Pareti laterali.

Per gli elementi di tamponatura sono da prevedere pannelli dello stesso materiale della struttura portante e della copertura o perlomeno verniciati dello stesso colore, così per gli infissi delle pareti vetrate e per i sistemi di chiusura esterno oltre anche ai pannelli misti in legno o ghisa e vetro di sicurezza, plexiglass o similari.

Sistemi di chiusura.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande o con ante asportabili, nei materiali e nei colori propri della struttura.

Superficie di vendita.

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive.

Devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

Pubblicità.

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi. Il disegno di questi elementi pubblicitari e delle parti del chiosco atte a riceverli deve essere prodotto contestualmente alla pratica di rilascio del titolo abilitativo (o SCIA). E' consentito l'inserimento di un solo elemento segnalante la funzione del chiosco verso l'esterno (insegna d'esercizio).


Illuminazione.

Il sistema di illuminazione sia interno che esterno dovrà essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo la legislazione vigente. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Manutenzione e responsabilità.

Le strutture di cui al presente Regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del Concessionario, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del Concessionario. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, materiali, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Roccalvaldina 29.11.2021



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Pietro Anastasi)